

Allegato A alla delibera n. 316/21/CONS

**CONSULTAZIONE PUBBLICA SULLE CONDIZIONI REGOLAMENTARI
PER L'AUTORIZZAZIONE DELLA PROROGA DELLA DURATA DEI
DIRITTI D'USO ESISTENTI PER RETI RADIO A LARGA BANDA WLL
NELLA BANDA 27.5-29.5 GHZ**

- 1. Introduzione concernente il quadro di assegnazione dei diritti d'uso esistenti per reti radio a larga banda WLL**
 1. Le procedure concernenti il rilascio dei titoli per l'utilizzo delle porzioni di spettro impiegate nell'ambito del servizio fisso per applicazioni di tipo punto-multipunto denominati WLL (*wireless local loop*) nella banda 27.5-29.5 GHz (brevemente 28 GHz) sono state avviate dall'Autorità a partire dal 2000 con la delibera n. 822/00/CONS. Con tale provvedimento l'Autorità ha definito una procedura di assegnazione mediante asta per aree di estensione geografica corrispondente alle regioni e alle province a statuto speciale. Il quadro regolamentare di riferimento per l'assegnazione di diritti d'uso nella suddetta banda è stato poi completato con la delibera n. 400/01/CONS, prevedendo di rilasciare, in ciascuna area, fino a tre licenze, ciascuna composta da un blocco di 112 MHz accoppiato (2x112 MHz); i blocchi sono stati denominati rispettivamente H, I ed L.
 2. Con le predette delibere sono state definite anche le procedure di assegnazione nella banda 24.5-26.5 GHz (brevemente 26 GHz o anche 26 GHz bassa), in maniera sostanzialmente omogenea rispetto alla 28 GHz. In questo caso sono state previste fino a sette licenze, ciascuna composta da un blocco di 56 MHz accoppiato (2x56 MHz); i blocchi sono stati denominati con le lettere da A a G. In entrambe le gamme è stata prevista inoltre una banda di guardia pari a 28 MHz fra i blocchi assegnati. La scadenza, per tutti i titoli, è stata fissata al 31 dicembre 2022.
 3. Sulla base del predetto quadro di assegnazione, l'allora Ministero delle comunicazioni, ora Ministero dello sviluppo economico (di seguito MISE), ha pubblicato nel 2002 il primo bando, con relativo disciplinare, espletando poi la gara. Delle 63 potenziali licenze disponibili in banda 28 GHz, sono state all'epoca assegnate solo le 21 licenze corrispondenti al blocco centrale I, rimanendo pertanto inassegnate numerose risorse frequenziali. Una situazione simile si è determinata anche per la banda 26 GHz.
 4. A fronte di una segnalazione successiva del MISE in cui veniva manifestata l'esigenza di ulteriori assegnazioni di frequenze fra quelle ancora disponibili per i sistemi WLL, a seguito di richieste da parte di alcuni operatori di mercato, l'Autorità, con la delibera n. 195/04/CONS, ha definito ulteriori misure per il rilascio dei diritti d'uso in tali bande, adottando una più snella procedura di

assegnazione¹. Tale delibera prevedeva in ogni caso l'allineamento delle scadenze di tutti i diritti d'uso a 26 e 28 GHz, vecchi e nuovi, alla medesima data del 31 dicembre 2022 e la conferma dei medesimi contributi, attualizzati e proporzionati al tempo residuo. Tali misure sono state implementate dal MISE nel 2005, con la pubblicazione di un nuovo avviso e del relativo disciplinare, e con l'espletamento delle relative procedure, in cui sono state soddisfatte nuove richieste di mercato, prevalentemente a 26 GHz. Tuttavia, anche in tal caso, alcuni blocchi di frequenze sono rimasti inassegnati.

5. Dopo alcuni anni, per far fronte a ulteriori richieste di mercato, l'Autorità ha nuovamente disciplinato l'assegnazione di tali frequenze con la delibera n. 335/13/CONS del 23 maggio 2013 recante *“Aggiornamento delle misure per il rilascio di diritti d'uso di frequenze disponibili per reti radio a larga banda a 26 e 28 GHz”*, che ha modificato la precedente delibera n. 195/04/CONS. Al fine, è stato previsto di assegnare nuovi diritti d'uso ancora disponibili entro un periodo massimo di tre anni, per una durata anche in tal caso fino alla scadenza già fissata per gli altri blocchi precedentemente assegnati, nonché con la conferma dei medesimi contributi, attualizzati e proporzionati al tempo residuo. In tal modo è stata consentita l'ulteriore assegnazione di risorse inutilizzate.
6. La tabella seguente fornisce lo stato di assegnazione della banda a 28 GHz, come comunicato dal MISE all'Autorità nel corrente anno.

Area di estensione geografica	Banda 27,5 – 29,5 GHz (Blocchi da 112 MHz)		
	H	I	L
Abruzzo	Open Fiber	TIM	Eolo
Basilicata	Open Fiber	TIM	Eolo
Bolzano	-	TIM	Eolo
Calabria	Open Fiber	TIM	Eolo
Campania	Open Fiber	TIM	Eolo
Emilia-Romagna	Open Fiber	TIM	Eolo
Friuli-Venezia Giulia	Open Fiber	TIM	Eolo
Lazio	Open Fiber	TIM	Eolo
Liguria	Open Fiber	TIM	Eolo
Lombardia	Open Fiber	TIM	Eolo
Marche	Open Fiber	TIM	Eolo
Molise	Open Fiber	TIM	Eolo
Piemonte	Open Fiber	TIM	Eolo
Puglia	Open Fiber	TIM	Eolo
Sardegna	Open Fiber	TIM	Eolo
Sicilia	Open Fiber	TIM	Eolo
Toscana	Open Fiber	TIM	Eolo
Trento	Open Fiber	TIM	Eolo
Umbria	Connesi	TIM	Eolo
Val d'Aosta	Open Fiber	TIM	Eolo
Veneto	Open Fiber	TIM	Eolo

7. Il complesso delle norme applicabili alla banda in oggetto (da ultimo come visto la delibera n. 195/04/CONS, come modificata dalla delibera n. 335/13/CONS, unitamente ai relativi disciplinari di gara pubblicati dal MISE) prevede condizioni e obblighi per i licenziatari, tra cui rilevano obblighi concernenti l'uso delle

¹ Asta al primo prezzo in busta chiusa da espletarsi entro un periodo-finestra di 30 giorni dalla prima richiesta per ciascun blocco disponibile.

frequenze, obblighi di copertura e limiti di anticoncentrazione per l'assegnazione delle frequenze.

8. A completamento del presente quadro, si segnala che le procedure di assegnazione dei diritti d'uso in esame prevedevano l'impiego di portanti di ampiezza non superiore a 28 MHz. A partire dal 2017 sono pervenute al MISE richieste, da parte di alcuni assegnatari WLL, per l'impiego di tecnologie con portanti di ampiezza superiore (es. 56 MHz). Queste, dopo parere dell'Autorità, sono state ritenute autorizzabili caso per caso, con l'impegno ad alcune condizioni, tra cui il rispetto delle norme tecniche di riferimento e l'assenza di interferenze nocive agli altri utilizzatori, nell'ambito tuttavia dello stesso piano di canalizzazione già adottato.

2. Valutazioni preliminari connesse alla pianificazione dello spettro e ai futuri utilizzi delle bande a 26 GHz e a 28 GHz

9. Con nota del 1° febbraio 2021 (prot. AGCOM n. 0054703 di pari data), il MISE ha trasmesso all'Autorità le istanze di alcune società, con cui le medesime hanno avanzato richieste di proroga dei propri diritti d'uso esistenti WLL sia nella banda in esame a 28 GHz (27.5-29.5 GHz), che nella banda 26 GHz (24.5-26.5 GHz), richiedendo all'Autorità il parere di competenza².
10. L'Autorità, all'esito di una prima valutazione delle richieste pervenute, ha appurato innanzitutto che queste riguardavano solo una parte dei diritti d'uso attualmente eserciti, in entrambe le bande, e presentavano tra loro alcune disomogeneità. In particolare, alcune di esse non facevano formale riferimento all'art. 25, comma 6 del Codice delle comunicazioni elettroniche (la norma di riferimento), o non rispettavano quanto previsto da tale articolo in merito alla presentazione di un adeguato piano tecnico finanziario. Questo, infatti, in diversi casi risultava inadeguato e in altri del tutto assente. In aggiunta a quanto sopra, le suddette istanze hanno indicato durate differenziate per le proroghe richieste o, in alcuni casi, non hanno indicato alcuna durata.
11. Nell'effettuare una valutazione preliminare delle istanze, l'Autorità ha quindi ritenuto che, visto il quadro disomogeneo che le caratterizzava, al fine di renderle procedibili quasi tutte necessitassero di integrazioni. In ogni caso, a ciò si è aggiunta la necessità di inquadrare, preliminarmente, le proroghe in discussione nel contesto dell'attività di aggiornamento del Piano nazionale di ripartizione delle frequenze (PNRF), di competenza del MISE, e nel contesto di sviluppo del mercato nazionale. A tal fine, si è ritenuto necessario acquisire l'orientamento di tale Dicastero, unitamente a eventuali indicazioni di carattere tecnico in tema di pianificazione dello spettro radio.
12. La richiesta del MISE è stata quindi riscontrata dall'Autorità con un parere interinale (prot. AGCOM n. 0113692 del 5 marzo 2021), finalizzato al raggiungimento di un'intesa sul quadro prospettico di utilizzo dei diritti d'uso di cui alla richiesta, nonché sugli obiettivi da raggiungere, entro il cui perimetro effettuare una valutazione consistente delle istanze. A tal fine l'Autorità ha svolto

² Con successiva nota del 31 agosto 2021 (prot. AGCOM n. 0347667 di pari data), la DGSCERP del MISE ha trasmesso all'Autorità ulteriori due istanze di proroga di altrettante società, riferite alla banda 24.5-26.5 GHz.

alcune considerazioni preliminari distinte per la banda dei 28 GHz e per quella dei 26 GHz, considerato che, per la seconda, il quadro tecnico di impiego e quello regolatorio, come descritto in seguito, sono cambiati in maniera rilevante negli ultimi anni, in quanto finalizzati all'utilizzo con tecnologia 5G.

13. Per quanto riguarda la 28 GHz si è osservato in particolare che la presenza di alcune applicazioni satellitari, ritenute di particolare interesse in ambito europeo e comunitario, ha portato i Paesi europei a non supportare finora in sede internazionale, ad esempio nella ultima WRC-19, un'armonizzazione per usi IMT/5G nella Regione 1 di appartenenza. L'orientamento europeo appare dunque quello di promuovere un più ampio sviluppo delle suddette applicazioni satellitari con conseguente necessità di agire in coerenza con tale obiettivo.
14. Pertanto nel parere inviato dall'Autorità al MISE si indicava, per la banda 26 GHz, che: “[...] *in via preliminare, e ferme le previsioni di coesistenza e protezione indicate nella norma comunitaria, si ritiene che la soluzione ottimale per questa banda (26 GHz bassa), tale da consentire di valorizzare opportunamente lo spettro quale risorsa scarsa, sia quella di mettere a gara in tempi rapidi le risorse per i servizi 5G, in modo da favorire l'uso efficiente dello spettro nel rispetto dell'esigenza di garantire condizioni di effettiva concorrenza e promuovere gli sviluppi del mercato in linea con gli orientamenti comunitari. Sulla base di quanto esposto si reputa necessario acquisire l'intesa di codesto Ministero in ordine alla detta ipotesi e alla relativa tempistica per la banda in argomento*”.
15. Per la banda 28 GHz, invece, si indicava che: “[...] *non si rilevano, per quanto di competenza dell'Autorità, preclusioni a valutare un'eventuale proroga dei diritti d'uso in oggetto, per un periodo al massimo di 7 anni (fino al 31 dicembre 2029), in maniera da allineare la scadenza a quella della maggior parte dei diritti d'uso oggi esistenti, come peraltro richiesto in alcune delle istanze in oggetto, sempre nel rispetto della protezione dei servizi esistenti inclusi quelli satellitari. Si ritiene quindi necessario acquisire anche per tale banda l'intesa di codesto Ministero in ordine alla suddetta ipotesi, nonché a eventuali ulteriori decisioni di carattere tecnico che codesto Dicastero volesse perseguire nella banda in questione e che avrebbero un impatto sulle condizioni di proroga*”.
16. Il parere interinale inviato dall'Autorità è stato riscontrato dal MISE con una nota, dal contenuto indicato in ogni caso come non definitivo, acquisita al protocollo AGCOM n. 317826 del 23 luglio u.s., trasmessa per il seguito di competenza. Nella predetta nota il MISE, evidenziando la presenza di una correlazione fra gli assetti delle due bande interessate dalle richieste di proroga, per quanto riguarda specificamente la banda dei 26 GHz, dopo aver richiamato il processo di armonizzazione comunitaria e l'avvenuta assegnazione della porzione 26.5–27.5 GHz al 5G, ha fatto riferimento all'indagine conoscitiva sul *local licensing* attualmente in corso ad opera dell'Autorità (avviata con la delibera n. 131/21/CONS), indicando che i relativi risultati potrebbero costituire un contributo per le successive decisioni sulla banda.
17. In merito alla banda 28 GHz, la nota del MISE evidenzia innanzitutto che i servizi fissi terrestri erogati in questa banda costituiscono un contributo significativo nell'offerta di connettività sul territorio nazionale, in particolare nell'ambito della

“Strategia Italiana per la banda Ultra-larga” e ai fini del “Piano Italia 5G”. Nel riprendere poi le considerazioni dell’Autorità sullo sviluppo delle altre applicazioni nella banda, il MISE evidenzia che è in aumento la richiesta di esercizio di nuovi servizi satellitari e che quindi non è auspicabile una proroga di lunga durata. Il MISE pertanto manifesta, interlocutoriamente, una posizione allo stato sostanzialmente in linea con l’orientamento espresso dall’Autorità, non ostativo alla concessione di una proroga agli operatori titolari di autorizzazione nella banda 27.5-29.5 GHz, con una durata per un numero di anni limitato, così da contemperare le esigenze di tutelare l’apporto degli operatori WLL agli obiettivi della Banda Ultra-larga e di un eventuale sviluppo dei servizi satellitari. A tal fine ritiene anche opportuna la definizione di una procedura di coordinamento con i servizi co-primari³.

18. Alla luce di quanto sopra, tenuto conto del fatto che vari operatori hanno presentato istanza volta a ottenere la proroga dei propri diritti d’uso in banda WLL, l’Autorità ritiene dunque necessario procedere alle attività di propria competenza, in linea con il proprio precedente orientamento e tenendo conto della interlocuzione col MISE. L’Autorità ritiene in particolare opportuno, anche alla luce del portato del nuovo Codice europeo delle comunicazioni elettroniche, di prossima introduzione nell’ordinamento nazionale, definire il quadro regolatorio specifico della proroga in argomento (condizioni, limiti, obblighi), nell’ambito del quale procedere alla valutazione delle istanze di proroga pervenute, per quanto di propria competenza. A tal fine l’Autorità ha avviato la presente consultazione pubblica in modo da acquisire la posizione dei partecipanti sugli orientamenti che saranno esposti nel prosieguo.

3. Istanze di proroga dei diritti d’uso nella banda 26 GHz

19. Come precedentemente riportato, le procedure di assegnazione per i servizi WLL hanno riguardato contemporaneamente sia la banda a 28 GHz che la banda a 26 GHz, con blocchi assegnati, nel secondo caso, all’interno della porzione 24.5-26.5 GHz. Quest’ultima rientra nella banda più ampia 24.25-27.5 GHz, oggetto di recente armonizzazione per il 5G, ai sensi della decisione (UE) 2019/784 della Commissione del 14 maggio 2019, poi aggiornata con la decisione (UE) 2020/590 della Commissione del 24 aprile 2020. Per tale motivo le due bande sono oggi soggette a un quadro normativo differente.
20. La banda a 26 GHz, proprio in virtù della recente armonizzazione per il 5G, risulta di interesse prioritario per lo sviluppo del mercato della banda larga e ultra-larga anche ai sensi del nuovo Codice europeo delle comunicazioni elettroniche, approvato con la direttiva (UE) 2018/1972.
21. La Decisione di implementazione tecnica (UE) 2019/784, come modificata dalla Decisione (UE) 2020/590, prevede in particolare che entro il 30 giugno 2020 gli Stati Membri designino e rendano disponibile in maniera non esclusiva la banda

³ Ad esempio, una possibile procedura potrebbe prevedere che, in caso di richiesta di un nuovo servizio satellitare, l’operatore potenzialmente interferito debba motivare un eventuale diniego con il rischio di interferenza dannosa sulla base dei parametri tecnici forniti dall’operatore satellitare nonché verificare con lo stesso, tramite una procedura negoziale, se sono possibili modifiche di configurazione tali da garantire la non interferenza.

di frequenze 24.25-27.5 GHz per i sistemi terrestri in grado di fornire servizi di comunicazione elettronica a banda larga senza fili (cioè in sostanza il 5G), conformemente alle condizioni tecniche essenziali stabilite nel relativo allegato. Tale allegato prevede una modalità di funzionamento *duplex* a divisione di tempo (TDD) per l'impiego dell'intera banda di frequenze 24.25-27.5 GHz, con una struttura di canalizzazione di norma a blocchi da 200 MHz.

22. In accordo con le nuove disposizioni comunitarie nel 2018, ai sensi della delibera n. 231/18/CONS, nella porzione superiore della banda a 26 GHz (26.5-27.5 GHz), sono stati assegnati n. 5 diritti d'uso da 200 MHz ciascuno per l'erogazione di servizi 5G.
23. In merito agli attuali utilizzi nella restante porzione della banda a 26 GHz, occorre evidenziare che le norme tecniche stabilite nell'ambito della citata norma di armonizzazione differiscono significativamente da quelle seguite dai sistemi WLL oggi in esercizio. La banda in questione fu infatti originariamente pianificata e assegnata con canalizzazione FDD a blocchi da 56 MHz e bande di guardia tra ciascun blocco, rappresentando questa una soluzione molto meno efficiente rispetto a quanto possibile con la nuova armonizzazione 5G. Tale circostanza rende peculiare una ipotetica proroga dei diritti d'uso attualmente eserciti a 26 GHz e particolarmente complessi e poco efficienti eventuali *framework* di coesistenza. Per confronto, in altri casi di proroga esaminati in passato dall'Autorità (che hanno riguardato frequenze per servizi mobili a 900 MHz, 1800 MHz, 2100 MHz ed anche a 3400-3600 MHz), le bande interessate erano già assegnate e in uso ai sensi di norme di armonizzazione comunitarie, evolute poi nel tempo in linea con l'evoluzione tecnologica.
24. Le implicazioni del processo di armonizzazione della banda a 26 GHz furono già considerate dall'Autorità nella delibera n. 231/18/CONS. In proposito, il considerato 181, in relazione alla banda ivi in oggetto, afferma che: *“A riguardo dei riferimenti emersi in consultazione con la banda adiacente ove sono in uso i sistemi WLL, l'Autorità osserva che le frequenze per tali sistemi sono usate per servizi diversi con canalizzazione diversa rispetto a quanto si propone per la banda oggetto del presente provvedimento. Esse prevedono un uso dello spettro che oggi può definirsi più inefficiente rispetto a quanto possibile con i nuovi sistemi 5G nella banda in oggetto, impiegando ad esempio una canalizzazione FDD con bande di guardia. Pertanto l'Autorità esprime l'orientamento che per il futuro la banda dovrebbe essere soggetta ad un major refarming per adattarla alle nuove tecnologie e che pertanto i sistemi WLL oggi in uso non dovrebbero essere prorogati”*.
25. Tale conclusione mirava a uno sviluppo efficiente del 5G e faceva riferimento alla necessità di garantire condizioni di effettiva concorrenza fra gli operatori nell'intera banda 26 GHz armonizzata in ambito comunitario, inclusi i nuovi aggiudicatari.
26. Tutto ciò considerato, tenendo altresì conto che una decisione relativa alla banda 26 GHz potrebbe essere utilmente subordinata al completamento dell'assetto della banda 28 GHz, e in linea con il fatto che, nell'ambito dell'interlocuzione avuta col MISE, quest'ultimo non ha, allo stato, espresso un orientamento favorevole alla

proroga né ha rappresentato una posizione definitiva in merito al suo futuro utilizzo, l'Autorità non ritiene possibile, al momento, dar seguito alle richieste di proroga WLL per la banda 26 GHz. Per tale motivo, la proroga dei diritti d'uso WLL nella parte bassa della banda a 26 GHz non costituisce oggetto della presente consultazione pubblica.

4. Le norme tecniche riguardanti l'utilizzo della banda 28 GHz

27. I diritti d'uso WLL a 28 GHz, costituiti ciascuno da un blocco di 112 MHz accoppiato (2x112 MHz) di spettro, rientrano nella banda 27.5-29.5 GHz che il vigente PNRF di cui al decreto 5 ottobre 2018, attribuisce, con il medesimo statuto di servizio primario, sia al servizio fisso via satellite (FSS) che al servizio fisso (FS). Il suddetto PNRF, benché non ancora aggiornato agli ultimi sviluppi della normativa tecnica e agli esiti della passata WRC-19, richiama in particolare la decisione CEPT n. ECC/DEC/(05)01, che prevede di base una segmentazione della banda in questione per uso da parte del servizio fisso e da parte delle stazioni terrene non coordinate del servizio fisso via satellite (Terra – spazio), e la raccomandazione CEPT n. T/R 13-02 relativa alla canalizzazione dello spettro per i servizi fissi nella gamma di frequenze 22.0–29.5 GHz.
28. La nota 256C dell'attuale PNRF prevede in particolare che *“In accordo con la decisione della CEPT ECC/DEC/(05)01 nella banda di frequenze 27,5-29,5 GHz le porzioni di spettro 27,8285-28,4445 GHz e 28,9485-29,4525 GHz sono riservate all'impiego da parte di stazioni del servizio fisso per applicazioni punto-punto e punto-multipunto di accesso radio alla rete di telecomunicazioni. In queste bande non è ammesso l'impiego di stazioni terrene non coordinate del servizio fisso via satellite. I terminali dei sistemi punto-multipunto, operanti in queste bande, devono essere dotati di sistemi automatici di riduzione di potenza”*.
29. La nota 256B prevede invece che *“In accordo con la decisione della CEPT ECC/DEC/(05)01 nella banda di frequenze 27,5-29,5 GHz le porzioni di spettro 27,5-27,8285 GHz, 28,4445-28,9485 GHz e 29,4525-29,5 GHz sono riservate all'impiego da parte di stazioni terrene del servizio fisso via satellite (T-s) non coordinate. In queste bande non è ammesso l'impiego di stazioni fisse. [...]”*. La decisione ECC/DEC/(05)01, emendata da ultimo l'8 marzo 2019, identifica quindi le bande di frequenza impiegabili dalle stazioni del servizio fisso (FS) e dalle stazioni non coordinate del servizio fisso via satellite (FSS).
30. Si richiamano anche gli aggiornamenti del 2 luglio 2021 alla decisione ECC/DEC/(13)01 dell'8 marzo 2013 *“The harmonised use, free circulation and exemption from individual licensing of Earth Stations On Mobile Platforms (ESOMPs) within the frequency bands 17.3-20.2 GHz and 27.5-30.0 GHz”* e gli aggiornamenti del 20 novembre 2020 alla decisione ECC/DEC/(15)04 del 3 luglio 2015 *“The harmonised use, free circulation and exemption from individual licensing of Land, Maritime and Aeronautical Earth Stations On Mobile Platforms (ESOMPs) operating with NGSO FSS satellite systems in the frequency ranges 17.3-20.2 GHz, 27.5-29.1 GHz and 29.5-30.0 GHz”*, che saranno all'attenzione del MISE nelle attività di aggiornamento del PNRF.

31. Per la banda a 28 GHz, quindi, in assenza di una norma di armonizzazione comunitaria per i sistemi di telecomunicazioni, l'utilizzo si basa e dovrà basarsi su quanto previsto dal Piano nazionale di ripartizione delle frequenze (PNRF) e dalla normativa CEPT ivi richiamata. In ogni caso i sistemi FSS che intendono utilizzare le frequenze nella banda devono sempre essere specificatamente autorizzati dal Ministero.

4.1) Il rispondente fornisca eventuali ulteriori informazioni e osservazioni concernenti l'impiego della banda 27.5-29.5 GHz e le relative principali applicazioni nell'ambito sia del servizio fisso (FS) che di quello fisso via satellite (FSS).

4.2) Il rispondente, qualora utilizzatore, fornisca informazioni sintetiche sulla tipologia di apparati attualmente impiegati con l'utilizzo dei diritti d'uso esistenti WLL nella banda 28 GHz, sulle caratteristiche tecniche e sui relativi standard utilizzati per applicazioni punto-multipunto ed eventualmente punto-punto, nonché sulla tipologia e le caratteristiche dei servizi erogati.

5. Valutazioni concernenti le istanze di proroga dei diritti d'uso nella banda 28 GHz

32. Per quanto concerne le istanze di proroga dei diritti d'uso a 28 GHz si richiama il fatto che, con l'entrata in vigore della direttiva (UE) 2018/1972 (Codice europeo delle comunicazioni elettroniche), sono state introdotte specifiche disposizioni riguardanti la proroga e il rinnovo dei diritti d'uso delle frequenze, aggiornando il precedente impianto normativo.
33. Il nuovo quadro normativo rende in particolare (art. 49, comma 1) maggiormente espliciti una serie di obiettivi di riferimento per la fissazione della durata dei diritti d'uso. Questi includono la qualità dei servizi, la concorrenza, la promozione della copertura, dell'innovazione, dello sviluppo dell'attività delle imprese e degli investimenti efficienti. In aggiunta, il comma 2 dello stesso articolo, con riferimento alle bande armonizzate in conformità alla decisione n. 676/2002/CE, nell'introdurre specifiche disposizioni per la proroga dei diritti d'uso, le incentra sulla prevedibilità regolamentare per le condizioni di investimento. Questa è garantita sia da un'adeguata durata dei diritti d'uso, sia da specifici criteri per la concessione della proroga, da rendere noti a priori agli operatori associandoli alla concessione dei diritti d'uso stessi. I criteri fanno riferimento, tra l'altro, agli obiettivi perseguiti all'articolo 45, paragrafo 2, lettere a) e b), e cioè al perseguimento della *“copertura della banda larga senza fili sul territorio nazionale e della popolazione ad alta qualità e alta velocità, nonché [del]la copertura delle principali direttrici di trasporto nazionali ed europee, fra cui la rete transeuropea di trasporto, di cui al regolamento (UE) n. 1315/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio”* e all'agevolazione del *“rapido sviluppo nell'Unione di nuove tecnologie e applicazioni delle comunicazioni senza fili, anche, ove appropriato, mediante un approccio intersettoriale”*.
34. Stante l'evoluzione normativa delineata, il cui recepimento è in fase di finalizzazione in ambito nazionale, l'Autorità si trova a valutare il tema della proroga dei diritti d'uso in esame in un contesto fortemente caratterizzato dalle

politiche di sviluppo delle reti *wireless* a banda ultra-larga, guidato dagli obiettivi delineati a livello europeo dalle comunicazioni “*Gigabit Society*” del 2016 e “*Digital Compass*” del 2021, in fase di attuazione in Italia tramite i piani BUL e attraverso le politiche di investimento del PNRR. In tale fase, nell’identificare le modalità con cui valutare le istanze di proroga dei diritti d’uso delle frequenze, e nell’effettuare le relative analisi, l’Autorità ritiene importante far riferimento alla ratio delle norme introdotte dal Codice europeo delle comunicazioni elettroniche, applicandola alle bande di frequenza utilizzabili direttamente o a supporto della fornitura di servizi a banda ultra-larga. Ciò, sia con riferimento a una durata complessiva dei diritti d’uso che, compatibilmente con il contesto normativo, tenga conto, tra l’altro, degli obiettivi di efficienza, qualità dei servizi, concorrenza, copertura, innovazione, e investimenti efficienti, sia applicando, in ambito generale, quanto previsto per le bande armonizzate in merito alla definizione di condizioni regolamentari e obiettivi per la concessione delle proroghe stesse, in linea con gli obiettivi indicati all’articolo 45, comma 2, lettere a) e b) della direttiva n. 2018/1972.

35. In proposito si richiama anche che, sul tema della concessione della proroga di diritti d’uso di frequenze, si è più volte espressa l’Autorità garante della concorrenza e del mercato (di seguito AGCM), ad esempio nella segnalazione AS1544 del 15 novembre 2018, evidenziando alcune possibili criticità concorrenziali connesse a tale istituto. L’AGCM ha pertanto auspicato per il futuro un minor ricorso alle proroghe dei diritti d’uso delle frequenze, ritenendo necessario che fossero introdotti, nei futuri procedimenti, vincoli più stringenti ed effettivi per il raggiungimento di determinati obiettivi.
36. Di fatto, anche in passato, in altri procedimenti di proroga di diritti d’uso delle frequenze, si è provveduto a contemperare le diverse esigenze e i diversi obiettivi da perseguire, assicurando che vi fosse un effettivo legame di scopo tra lo strumento della proroga e gli obiettivi prefissati, se del caso prevedendo specifiche condizioni regolamentari. Questo è avvenuto anche nel contesto regolato dall’art. 25, comma 6, del Codice, nella valutazione di congruità del piano tecnico finanziario in relazione anche alle vigenti disposizioni comunitarie e all’esigenza di garantire l’omogeneità dei regimi autorizzatori.
37. In merito al caso in esame, l’Autorità osserva che la prima assegnazione delle frequenze nella banda in discussione è avvenuta in un contesto tecnologico e di mercato diverso da quello attuale. I successivi sviluppi, caratterizzati da sempre più pressanti obiettivi di diffusione dei servizi e delle reti a banda larga e ultra-larga, nonché da un’evoluzione tecnologica e di mercato che ha reso più sfruttabili le gamme di frequenza elevate, hanno determinato una più ampia potenzialità di utilizzo anche dei diritti d’uso in esame per la fornitura di servizi d’accesso ultraveloci o per esigenze a essi connesse. Questa dinamica ha in definitiva fatto sì che, almeno a livello potenziale, il ruolo rivestito dalle frequenze in discussione per lo sviluppo della copertura delle reti a banda larga e ultra-larga, il miglioramento della qualità dei servizi, la promozione dell’innovazione e dello sviluppo delle imprese, si sia accresciuto. Ciò è anche confermato dalle considerazioni effettuate dal MISE nella sua nota, nella parte in cui si evidenzia il ruolo svolto dagli operatori detentori dei diritti d’uso della 28 GHz nell’ambito della Strategia Italiana per la Banda Ultra-larga.

38. Occorre infine evidenziare che, come più sopra riportato, l'assegnazione dei diritti d'uso WLL in discussione è avvenuta in diverse fasi successive, dal 2002 al 2017, pur restando la data di scadenza degli stessi fissata al 31 dicembre 2022. In tal senso, un maggiore sfruttamento delle potenzialità sopra rappresentate, nonché lo sviluppo degli investimenti potrebbero beneficiare di un'estensione della durata dei diritti d'uso. Tale possibilità deve essere ponderata anche con riferimento al consolidarsi dell'assetto concorrenziale nel mercato delle reti e dei servizi a banda larga/ultra-larga, considerando l'effetto di una eventuale discontinuità nell'esercizio dei diritti d'uso in discussione sulla competitività dei *player* e sull'offerta complessiva.
39. Si ritiene quindi, ai fini della presente consultazione, che la concessione di una proroga dei diritti d'uso nella banda a 28 GHz possa assicurare benefici al mercato e agli utenti in termini di fornitura di servizi, anche in linea con gli obiettivi europei e nazionali di sviluppo della banda larga e ultra-larga, valorizzazione degli investimenti e maggiore garanzia di sostenibilità degli stessi, tutela dell'utenza e promozione della competizione per il complesso del mercato.
40. In merito alla durata della proroga, occorre osservare che, per quanto riguarda lo sviluppo delle applicazioni satellitari previste nella banda, oggetto di considerazioni anche da parte del MISE, i nuovi servizi non appaiono al momento sufficientemente concretizzati, pertanto, una nuova scadenza definitiva dei diritti d'uso, decisa nel contesto attuale, potrebbe rischiare di condurre a un uso inefficiente dello spettro. Ciò avverrebbe qualora alla cessazione delle attuali applicazioni in banda non corrispondesse un uso sufficientemente intensivo della stessa da parte dei nuovi servizi.
41. Ciò considerato, l'Autorità, come già espresso nel parere interinale trasmesso al MISE, non rileva preclusioni a valutare positivamente le istanze di proroga per i diritti d'uso nella banda a 28 GHz, all'interno di un quadro di riferimento aderente ai principi e ai vincoli esposti.

6. Condizioni per l'autorizzabilità della proroga dei diritti d'uso nella banda a 28 GHz e misure connesse

42. In coerenza con le considerazioni sopra riportate, si ritiene opportuno fissare un periodo autorizzabile per la proroga dei diritti d'uso WLL in banda 28 GHz per un tempo congruo ma non eccessivamente protratto, pari a 4 anni, con scadenza dei diritti d'uso posta pertanto al 31 dicembre 2026. Ciò appare in linea con gli obiettivi e i piani di sviluppo nazionali delle reti a banda ultra-larga, nonché coerente con il quadro nazionale di impiego delle frequenze in questione. A tale ultimo riguardo, la declinazione di specifiche modalità di coordinamento, come indicato dal MISE, nel contesto dell'attuale regime di utilizzo co-primario della banda, che permarrà anche nel periodo di proroga, potrà rispondere all'obiettivo di non pregiudicare gli sviluppi delle applicazioni satellitari. Al fine, tuttavia, di non pregiudicare anche il possibile sviluppo delle applicazioni esistenti WLL, nell'attuale assenza di previsioni accurate circa gli sviluppi e le esigenze delle applicazioni concorrenti in banda, è possibile prevedere anche l'opzione di una ulteriore e definitiva estensione della proroga per un periodo di tre anni, e quindi fino al 31 dicembre 2029. Allo scopo, la concessione di tale ulteriore estensione

triennale della durata dei diritti d'uso potrà essere subordinata al soddisfacimento di opportuni criteri e condizioni addizionali o modificative, volti a garantire la coerenza dell'ulteriore proroga con le eventuali esigenze di sviluppo delle applicazioni emergenti.

43. Si evidenzia che la data del 31 dicembre 2029, corrispondente alla scadenza dei diritti d'uso in caso di esercizio dell'opzione di ulteriore estensione di tre anni, allineerebbe tale scadenza con quella attualmente fissata per la maggior parte dei diritti d'uso di frequenze assegnati in Italia e impiegati per sistemi terrestri di comunicazioni elettroniche nell'ambito delle reti radiomobili (a eccezione delle più recenti assegnazioni⁴).
44. Alla luce dell'analisi effettuata si ritiene quindi ragionevole che gli operatori interessati alla proroga debbano presentare una richiesta, o integrare quella già presentata, accompagnata da un piano tecnico finanziario e di utilizzo delle frequenze in questione, con indicazione anche dei collegamenti effettivamente attivi al momento della richiesta, anche ai fini dell'idonea procedura di coordinamento, e con valutazioni previsionali per ciascuno degli anni compresi nel periodo per cui si chiede la proroga. Ciò in modo da esporre, in maniera sintetica e coerente, le attività di diffusione delle tecnologie adoperate, l'uso diretto delle frequenze, la distribuzione dei siti radio e delle antenne con le relative capacità e le architetture di rete impiegate, gli standard utilizzati, la copertura raggiunta e le ragioni per cui la proroga risulti necessaria, in linea con gli obiettivi indicati dal nuovo Codice europeo. In caso di accoglimento della richiesta, l'operatore dovrà successivamente presentare una relazione annuale consuntiva, per tutto il periodo della proroga, che documenti, in maniera sintetica e coerente con la struttura dei piani tecnico-finanziari e di utilizzo presentati, le attività di diffusione delle tecnologie adoperate, la copertura raggiunta e gli investimenti effettuati.
45. Il quadro regolatorio con cui si disciplina l'autorizzabilità delle richieste di proroga, così definito, potrà consentire anche alle Società che sinora non hanno presentato richiesta di definire le proprie strategie in maniera appropriata.
46. Tra le misure connesse alla eventuale concessione della proroga si ritiene che occorra prevedere, per il periodo di vigenza, il mantenimento del quadro degli obblighi regolatori, tecnici e giuridici derivanti dai diritti d'uso in questione, funzionali alla fornitura del servizio commerciale al pubblico oltre che all'uso efficiente delle frequenze. Ciò richiede innanzitutto che siano rispettati i parametri tecnici delle norme CEPT e le ulteriori norme di conformità e di immissione sul mercato degli apparati, ai sensi della direttiva 2014/53/UE, e che siano fornite all'Amministrazione le adeguate informazioni circa le tecnologie e gli standard armonizzati utilizzati nella banda in parola. Le frequenze in questione dovranno essere utilizzate impiegando le previste tecnologie operanti nell'ambito del servizio fisso, compatibilmente con le utilizzazioni previste dal PNRF. I servizi dovranno perciò essere forniti in linea con le disposizioni tecniche previste dalla pertinente normativa tecnica e assicurando la coesistenza tra i vari sistemi

⁴ Ad esempio, le procedure di cui alla delibera n. 231/18/CONS che hanno riguardato le bande 694-790 MHz, 3600-3800 MHz e 26.5-27.5 ai sensi della legge 27 dicembre 2017 n. 205, la cui scadenza dei diritti d'uso è fissata al 31 dicembre 2037.

operanti, nonché attraverso la conformità degli apparati alla citata direttiva e in particolare alle normative di riferimento ETSI applicabili, nelle versioni aggiornate. In ogni caso non dovranno arrecare disturbi pregiudizievoli ad altri servizi/applicazioni autorizzati nelle medesime bande o in quelle adiacenti o pretendere da essi maggiore protezione. Gli operatori dovranno pertanto comunicare all'Amministrazione ogni eventuale variazione delle informazioni relative alla rete impiegante le frequenze in questione e agli apparati utilizzati, e, ove necessario, essere autorizzati a tali cambiamenti secondo le norme del Codice.

47. A riguardo della necessità, rilevata anche dal MISE, di protezione dei servizi esistenti, inclusi quelli satellitari, e dei relativi sviluppi, si evidenzia la necessità di includere nelle condizioni della proroga l'obbligo per l'operatore di seguire, in caso di richiesta di un nuovo servizio satellitare, un coordinamento basato su una procedura negoziale volta a definire configurazioni tecniche tali da scongiurare interferenze nocive reciproche. L'attuale PNRF, del resto, attribuisce già (e peraltro attribuiva al momento del rilascio dei diritti d'uso WLL) l'intera banda 27.5-29.5 GHz con il medesimo statuto di servizio primario ad entrambi i servizi fisso (FS) e fisso via satellite (FSS). La decisione CEPT ECC/DEC/(05)01, in esso richiamata, pur identificando le porzioni per il servizio fisso e le stazioni terrene "non coordinate" del servizio fisso via satellite, precisa anche che "*However, coordinated FSS earth stations can still make use of the whole band 27.5-29.5 GHz, using established co-ordination procedures*". La previsione di una strutturazione della procedura di coordinamento appare pertanto già in linea con l'attuale quadro di impiego della banda che non prevede diritti d'uso esclusivi, benché individuali, per i servizi WLL. La predetta procedura, che rientra fra le competenze del MISE in tema di coordinamento delle frequenze, potrà essere pertanto definita e integrata in ogni momento da parte dello stesso Dicastero e, se del caso, richiamata dallo stesso anche nelle condizioni di proroga.
48. Per quanto riguarda specificatamente i limiti anticoncentrazione per l'assegnazione delle frequenze⁵, si rileva come questi siano attualmente fissati in congiunzione tra i diritti d'uso WLL a 28 GHz e 26 GHz, prevedendo un limite del 40% del totale dei diritti d'uso previsti complessivamente nelle bande WLL, unitamente al divieto di aggiudicazione della totalità dei diritti d'uso previsti in ciascuna delle due bande. Al fine, si ritiene che debbano essere confermati inizialmente i suddetti limiti che, per il caso inter-banda, prevedono che nessun aggiudicatario possa avere più del 40% dei diritti su entrambe le bande, fintanto che le due bande prevedranno le attuali assegnazioni per servizi WLL. Per la sola banda 28 GHz si conferma poi, in particolare, il divieto che in una singola area di assegnazione un soggetto possa risultare assegnatario di tutti e tre i diritti d'uso presenti.
49. Inoltre, si ritiene opportuno prevedere che, in linea anche con quanto rappresentato dall'AGCM nella citata segnalazione⁶, gli operatori beneficiari della proroga

⁵ Stabiliti al comma 9, dell'art. 3, della delibera n. 195/04/CONS (*[...] In ogni caso nessun soggetto può aggiudicarsi, in ciascuna area di estensione geografica, oltre il 40% del totale dei diritti d'uso previsti complessivamente nelle bande WLL, e comunque la totalità dei diritti d'uso previsti in ciascuna delle bande WLL*).

⁶ "*[...] appare opportuno evidenziare la necessità che le norme e i regolamenti in tema di rinnovo dei diritti d'uso prevedano un divieto di cessione per un periodo predefinito [...]*"

facciano un uso effettivo e diretto delle relative frequenze, contenendo, in un bilanciamento di interessi, il rischio che la proroga stessa diventi il veicolo di una possibile tesaurizzazione di un eventuale incremento del valore della risorsa con una cessione a breve termine. Pertanto, si ritiene opportuno in questa fase valutare, in caso di concessione della proroga, l'introduzione di un divieto di *trading* (cessione e *leasing*) per un periodo di 24 mesi a partire dall'entrata in vigore della proroga stessa.

50. Per quanto riguarda infine il tema dei contributi in tale banda, si evidenzia innanzitutto che, fino alla loro naturale originaria scadenza, i contributi per i diritti d'uso in questione sono stati già versati dagli aggiudicatari in forma anticipata e il loro importo deriva dall'espletamento di procedure competitive (aste). Si ritiene quindi ragionevole che, come similmente disposto per le proroghe in altre bande, le frequenze in banda 28 GHz siano soggette alla corresponsione di un contributo annuale, a partire dall'anno in cui inizia la proroga. Si propone quindi che la misura del detto contributo, rapportata alla quantità di banda e alla durata, relativamente al periodo di proroga, sia data, per tutti i soggetti assegnatari della banda in questione, dal valore originario, rivalutato sulla base del tasso di rivalutazione monetario, e con l'applicazione di una maggiorazione. Il valore che si reputa proporzionato per tale incremento è fissato nella misura del 30%. Tale maggiorazione è in linea con precedenti orientamenti già espressi dall'Autorità e coerente e non discriminatoria con quanto previsto dalla legge finanziaria n. 232 del 2016, in cui i contributi annuali equivalenti previgenti, fissati dal MISE sulla base di criteri stabiliti dall'Autorità, in occasione della proroga di diritti d'uso in altre bande di frequenze, sono stati maggiorati di un tale valore. Infine, le specifiche modalità di pagamento dei contributi per la proroga in questione potranno essere definite a cura del MISE.
51. In merito alla possibile ulteriore estensione di 3 anni della durata dei diritti d'uso, questa dovrà essere subordinata innanzitutto a una valutazione di fattibilità, sulla base del quadro di sviluppo del mercato e dei servizi presenti in banda, inclusi gli stessi WLL, tenendo conto della loro capacità di utilizzare lo spettro in maniera efficiente, anche alla luce degli sviluppi tecnologici. Tale valutazione dovrà essere operata dal MISE d'intesa con l'Autorità. Nel caso di accertata fattibilità, sarà possibile assoggettare i diritti d'uso al soddisfacimento di eventuali criteri e condizioni addizionali di coesistenza che potranno essere definiti sempre dal MISE, d'intesa con l'Autorità, al fine di consentire lo sviluppo dei sistemi che coesistono nella stessa banda con statuto co-primario. Tale quadro di fattibilità e coesistenza, anche alla luce dei futuri sviluppi internazionali di pianificazione dello spettro radio e della normativa tecnica che potrà avvenire a valle della WRC-23 che si terrà entro la fine del 2023, dovrà essere stabilito entro una data che si propone essere il 30 giugno 2024. Successivamente, gli operatori che avranno beneficiato della proroga potranno esercitare l'opzione entro il 31 dicembre 2024. Le richieste dovranno essere poi formalmente autorizzate.
52. Al fine della definizione del predetto quadro di coesistenza addizionale, ove necessario, come pure di una eventuale integrazione della procedura di coordinamento descritta attivabile anche nel primo periodo di proroga, il MISE potrà avvalersi di un apposito tavolo tecnico con la partecipazione dei soggetti o dei rappresentanti dei soggetti interessati.

53. L'ulteriore eventuale estensione della proroga sarà inoltre vincolata, oltre che al rispetto del nuovo quadro di coesistenza, alla continuità degli obblighi precedenti fino alla scadenza del triennio successivo, ad eccezione del divieto di *trading*.

6.1) Il rispondente esponga le proprie valutazioni circa la possibilità di una proroga autorizzabile fino al 31 dicembre 2026 dei diritti d'uso esistenti WLL a 28 GHz, valutabile anche in funzione degli obiettivi indicati nel nuovo Codice europeo delle comunicazioni elettroniche.

6.2) Qual è la posizione del rispondente in merito a un'opzione aggiuntiva di estensione al 31 dicembre 2029 della proroga WLL a 28 GHz soggetta ad eventuali opportune condizioni aggiuntive? Ritene che i sistemi WLL abbiano la necessità di accesso alla banda anche oltre il 2026? Per quali ragioni?

6.3) Riguardo alla proroga delle frequenze WLL in banda 28 GHz, il rispondente condivide il quadro regolamentare proposto, in particolare in termini di: a) piano tecnico finanziario e di utilizzo; b) condizioni tecniche; c) obblighi regolamentari inclusa la relazione annuale consuntiva; d) limiti anticoncentrazione; e) divieto di *trading* per un periodo di 24 mesi; f) contributi? Il rispondente ha eventuali specificità da suggerire riguardo alle predette condizioni?

6.4) In particolare il rispondente ha informazioni o integrazioni da suggerire circa la procedura di coordinamento tra servizi concorrenti co-primari applicabile già nel vigente quadro regolamentare?

6.5) Il rispondente può fornire informazioni circa il previsto sviluppo dei servizi concorrenti co-primari in banda 28 GHz, in particolare distinguendo il periodo 2022-2026, 2026-2029, e oltre il 2029? Il rispondente può già ipotizzare opportune modalità di coesistenza e coordinamento aggiuntive o modificative rispetto a quelle della precedente domanda?

6.6) Il rispondente ha ulteriori questioni da evidenziare?

7. Conclusioni

54. Alla luce di quanto sopra esposto, e ai fini della presente consultazione pubblica, l'Autorità ritiene che la proroga dei diritti d'uso delle frequenze in banda 28 GHz, tenuto anche conto del mutato quadro tecnico e normativo, possano essere concesse nei termini precedentemente descritti e che le relative istanze potranno essere riformulate o integrate alla conclusione del presente procedimento di definizione del quadro regolatorio.

55. Le istanze dovranno includere un piano tecnico finanziario e di utilizzo delle frequenze, come sopra specificato, e saranno valutate anche in funzione del soddisfacimento degli obiettivi indicati nel presente provvedimento ed in conformità con quanto previsto dall'art. 49 della Direttiva (UE) 2018/1972.

56. La proroga potrà essere concessa per un periodo iniziale fino al 31 dicembre 2026. Gli operatori a cui è concessa la proroga, in aggiunta agli obblighi attualmente collegati ai rispettivi diritti d'uso, che sono da intendersi confermati fino alla

nuova scadenza, sono tenuti al rispetto delle misure regolamentari precedentemente esposte e di seguito riassunte:

- a. fornitura con cadenza annuale, al MISE e all'Autorità, di piani di utilizzo delle frequenze che documentino gli sviluppi attuativi del piano tecnico finanziario e di utilizzo presentato con l'istanza di proroga;
 - b. impegno al rispetto di una procedura di coordinamento delle frequenze che potrà essere definita dal MISE, ai fini della protezione tra servizi co-primari in banda inclusi quelli satellitari, con la necessità di non pregiudicarne i relativi sviluppi;
 - c. impegno al rispetto delle norme di conformità degli apparati e immissione sul mercato;
 - d. impegno al rispetto della normativa tecnica e relativi aggiornamenti;
 - e. impegno al rispetto dei limiti anticoncentrazione;
 - f. divieto di *trading* per un periodo di 24 mesi;
 - g. pagamento dei contributi fissati per il periodo della proroga.
57. Alla proroga come sopra indicata viene associata l'opzione per un'ulteriore estensione di 3 anni della durata dei diritti d'uso della banda a 28 GHz fino al 31 dicembre 2029, subordinata ad una valutazione di fattibilità da parte dell'Amministrazione ed al soddisfacimento, anche in ottica prospettica, di eventuali criteri e condizioni addizionali o modificativi per la coesistenza di applicazioni concorrenti co-primarie in banda, alla luce anche dei futuri sviluppi internazionali di pianificazione dello spettro radio e della normativa tecnica a valle della WRC-23, e degli sviluppi tecnologici. L'autorizzazione all'estensione della proroga, qualora confermata, potrà avvenire a richiesta, estendendo il quadro degli stessi obblighi precedenti, ad eccezione del divieto di *trading*, alla nuova scadenza, e con l'accettazione del piano di coesistenza e sviluppo dei sistemi co-primari.
58. A valle della presente consultazione pubblica l'Autorità adotterà il proprio parere di risposta al MISE alla richiesta di cui alle note del 23 luglio 2021 e 31 agosto 2021.

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE

L'Autorità intende acquisire tramite consultazione pubblica, per quanto attiene alle proprie competenze, commenti, elementi di informazione e documentazione sulle condizioni regolamentari per la proroga della durata dei diritti d'uso esistenti per reti radio a larga banda nella banda 27.5-29.5 GHz.

In particolare, l'Autorità

INVITA

le parti interessate a far pervenire all'Autorità stessa le proprie osservazioni in merito al tema in oggetto, con particolare riferimento alle tematiche esposte nel testo della consultazione, ed evidenziate mediante le domande proposte per facilitare le osservazioni.

La responsabilità del procedimento è attribuita all'ing. Mauro Martino, Dirigente dell'Ufficio Radio Spettro, nella Direzione Reti e Servizi di Comunicazioni Elettroniche.

Le comunicazioni, recanti la dicitura semplificata "*Consultazione pubblica sulle condizioni regolamentari per la proroga della durata dei diritti d'uso WLL nella banda 28 GHz*", nonché l'indicazione della denominazione del soggetto rispondente, potranno essere inviate, **entro il termine di 30 giorni** dalla data di pubblicazione della delibera di avvio della consultazione sul sito *web* dell'Autorità, tramite posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo agcom@cert.agcom.it.

I soggetti interessati nel trasmettere le precedenti osservazioni possono formulare motivata istanza di audizione innanzi al responsabile del procedimento, indicando specificatamente i capi delle osservazioni che intendono illustrare e le ragioni della necessità di un approfondimento in audizione. Nella medesima istanza dovrà essere indicato un referente, un contatto telefonico ed una *e-mail* per l'inoltro di eventuali successive comunicazioni.

Le comunicazioni fornite dai soggetti che aderiscono alla consultazione non precostituiscono alcun titolo, condizione o vincolo rispetto a eventuali successive decisioni dell'Autorità stessa.

Ogni comunicazione all'Autorità da parte dei soggetti partecipanti deve essere accompagnata dalla dichiarazione di cui all'art. 16 del regolamento in materia di accesso agli atti, approvato con delibera n. 383/17/CONS, contenente l'indicazione delle parti di documento da sottrarre all'accesso. Il soggetto che dovesse proporre di sottrarre dati o informazioni della propria comunicazione all'accesso, salvo quanto previsto al comma 4 dello stesso articolo, dovrà altresì inviare all'Autorità anche la versione accessibile.

L'eventuale istanza di sottrazione all'accesso della documentazione deve essere accompagnata da una motivazione circostanziata delle specifiche esigenze di riservatezza o di segretezza e del pregiudizio concreto e attuale che deriverebbe al soggetto richiedente dalla messa a disposizione a terzi delle informazioni e dei dati comunicati all'Autorità. In mancanza di detta motivazione si considera accessibile e

pubblicabile, ai sensi dell'art. 4 del regolamento di cui alla delibera n. 107/19/CONS, la totalità del documento inviato. Si richiama in particolare l'attenzione sulla necessità prevista dalle norme in materia di giustificare puntualmente e non genericamente le parti da sottrarre all'accesso. Pertanto, non saranno accettate istanze generiche di sottrazione all'accesso della totalità dei documenti presentati.

Le comunicazioni pervenute saranno pubblicate, escludendo le parti indicate da sottrarre all'accesso, sul sito *web* dell'Autorità, all'indirizzo www.agcom.it. Una sintesi della consultazione sarà altresì pubblicata sul medesimo sito ovvero contenuta nel provvedimento di chiusura.